

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Mercato del lavoro/assicurazione contro la disoccupazione

3003 Berna, TC / SECO; wbm / SEM-Wabern

Invio per e-mail

- Uffici cantonali del lavoro
- Interlocutori cantonali in materia di integrazione
- Uffici cantonali dell'aiuto sociale

Berna, 26 aprile 2022

Comunicazione Sostegno alle persone in cerca di lavoro con statuto S

Gentili Signore, egregi Signori,

conformemente a quanto deciso dal Consiglio federale lo scorso 11 marzo, le persone con statuto di protezione S possono esercitare in Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente senza periodo di attesa. In questo modo hanno la possibilità di contribuire alla loro indipendenza economica e di mantenere le proprie qualifiche professionali in attesa di poter rientrare nel proprio Paese. Tuttavia, come previsto per legge, l'esercizio di un'attività lucrativa è soggetto ad autorizzazione (art. 75 LAsi¹).

Nei prossimi mesi molte persone con statuto di protezione S ricorreranno al sostegno statale per la ricerca di un impiego. Come previsto dall'articolo 26 capoverso 2 LC², le persone con statuto di protezione S hanno la possibilità di rivolgersi al servizio pubblico di collocamento in qualità di persone in cerca d'impiego.

Qui di seguito intendiamo richiamare la vostra attenzione sui seguenti punti

- Coordinamento tra promozione dell'integrazione, aiuto sociale e servizio pubblico di collocamento nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) in vista di una rapida integrazione professionale delle persone con statuto di protezione S.
- 2) Strumenti esistenti della promozione dell'integrazione, dell'aiuto sociale e del servizio pubblico di collocamento, collaborazione tra queste autorità (CII) e attuazione del programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S».

Segreteria di Stato della migrazione SEM Cornelia Lüthy Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern https://www.sem.admin.ch Segreteria di Stato dell'economia SECO Oliver Schärli Holzikofenweg 36 3003 Berna https://www.seco.admin.ch

¹ Legge sull'asilo,LAsi; RS 142.31

² Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, LC; RS 823.11

3) Disposizioni specifiche concernenti l'esercizio di un'attività lucrativa.

1) Coordinamento tra promozione dell'integrazione, aiuto sociale e servizio pubblico di collocamento nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII)

In linea di principio, per l'integrazione delle persone con statuto di protezione S si dovrebbe ricorrere alle strutture per la promozione dell'integrazione, dell'aiuto sociale e del servizio pubblico di collocamento esistenti.

Uno spazio di manovra per favorire una buona collaborazione è stato definito nel 2019: nel quadro dell'attuazione degli articoli 53 capoverso 5 LStrl³ e 9 OIntS⁴ (notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego presso il servizio pubblico di collocamento), le autorità del mercato del lavoro, dell'aiuto sociale e gli interlocutori cantonali in materia di integrazione hanno chiarito responsabilità e procedure al fine di migliorare l'integrazione professionale delle persone richiedenti asilo. Questi processi devono quindi essere sfruttati nel quadro della CII, laddove già consolidati.

Tuttavia, in questo contesto è importare prestare attenzione al fatto che, a differenza dei rifugiati riconosciuti e delle persone temporaneamente ammesse senza impiego, non tutte le persone con statuto di protezione S sono registrate presso l'aiuto sociale e di conseguenza accompagnate. Le procedure e le misure esistenti potrebbero dover essere adattate per adeguarle a questo gruppo target.

Gli uffici responsabili della promozione dell'integrazione a livello cantonale e del servizio pubblico di collocamento sono quindi invitati a garantire che le persone in cerca d'impiego con statuto di protezione S ricevano informazioni a bassa soglia in merito all'accesso al servizio pubblico di collocamento.

2) Strumenti per la promozione dell'integrazione, dell'aiuto sociale e del servizio pubblico di collocamento

Di norma, le persone con statuto di protezione S non soddisfano i presupposti del diritto previsti dall'articolo 8 LADI⁵ per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Tuttavia, esistono i seguenti strumenti per sostenere questo gruppo target nell'ottica dell'integrazione professionale:

- dal punto di vista della promozione dell'integrazione, le persone con statuto di protezione S
 hanno accesso alle offerte dei programmi di integrazione cantonali. Al fine di migliorare
 l'integrazione nel mercato del lavoro, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha inoltre approvato
 il programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S». Questo deve
 essere implementato sulla base delle strutture e delle misure del PIC e pone un accento
 particolare sulla promozione della lingua.
- dal punto di vista della promozione dell'integrazione, le persone con statuto di protezione S
 hanno accesso alle offerte dei programmi di integrazione cantonali (PIC). Al fine di migliorare
 l'integrazione nel mercato del lavoro, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha inoltre approvato
 il programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S», Questo deve
 essere implementato sulla base delle strutture e delle misure del PIC e pone un accento
 particolare sulla promozione della lingua.
- Le persone con statuto di protezione S hanno accesso alla consulenza del servizio pubblico di
 collocamento, a condizione che siano valutate idonee al mercato del lavoro. Al fine di
 mantenere o di migliorare l'idoneità al collocamento e per promuovere la rapida integrazione
 nel mercato del lavoro, il servizio pubblico di collocamento può garantire, alle persone con

³ Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrl; RS 142.20

⁴ Ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OlntS; RS 142.205

⁵ Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0

statuto di protezione S sprovviste dei requisiti necessari, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) come previsto dall'articolo 59d LADI, tra cui sono compresi provvedimenti in materia di formazione e occupazione (p. es. bilancio della situazione, semestre di motivazione).

I contributi cantonali per i PML previsti dall'articolo 59d LADI possono essere versati tramite le misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S (vedi sopra) ⁶.

- Le persone con statuto di protezione S hanno accesso ai programmi federali SEM
 - «Contributi finanziari»7
 - «Pretirocinio d'integrazione»8

3) Disposizioni specifiche concernenti l'esercizio di un'attività lucrativa

Disposizioni generali

Una persona con statuto di protezione S può esercitare un'attività lucrativa se il datore ne ha fatto domanda (art. 18 lett. b LStrl). In base a quanto disposto dall'articolo 53 capoverso 1 OASA⁹, l'autorità cantonale si accerta unicamente se siano osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nella professione (art. 22 LStrl) e che le qualifiche della persona soddisfino quanto previsto dal profilo del posto.

Ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, le autorità cantonali responsabili si accertano che siano soddisfatte le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrl) e che sia disponibile una base esistenziale sufficiente e autonoma (art. 19 lett. c LStrl).

La persona bisognosa di protezione può cambiare impiego solo previa autorizzazione e può essere autorizzata solo se vi è la domanda di un datore di lavoro e se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nella professione (art. 64 cpv. 2 OASA).

Attività lucrativa extracantonale

L'esercizio di un'attività lucrativa extracantonale è ammesso, dato che né l'articolo 75 LASi né l'articolo 53 OASA esprimono un divieto in merito. È possibile esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, a patto che siano rispettate le condizioni e che le autorità cantonali competenti abbiano rilasciato il relativo permesso. I permessi per l'esercizio di un'attività lucrativa devono sempre essere richiesti all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto (art. 11 cpv. 1 LStrl).

Periodi di pratica

I periodi di pratica sono considerati alla stregua di un'attività lucrativa e possono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente. Un periodo di pratica è un rapporto di lavoro con durata limitata e avente carattere formativo, concepito per acquisire nuove conoscenze e competenze in ambito pratico o per affinare e ampliare conoscenze già acquisite all'estero. La richiesta del permesso deve essere sempre accompagnata dal programma di formazione e dall'indicazione di una persona di riferimento. Le persone che vi partecipano devono essere rimunerate in maniera usuale alla località, alla professione, alla funzione e al periodo di pratica in corso (art. 22 LStrl). Gli elementi formativi possono essere tenuti in considerazione nella valutazione del salario. Inoltre nel contratto vanno disciplinati chiaramente la durata del lavoro, le vacanze, le assicurazioni, gli aspetti finanziari relativi agli acquisti necessari a scopo professionale, ecc.

⁶ Analogamente a quanto indicato dall'allegato al numero 4.8.5.3 delle Istruzioni e commenti Settore degli stranieri della SEM dell'ottobre 2013, v. circolare Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2^{bis}) del 30 ottobre 2020

⁷ Vedi: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/innovation/finanz-zuschuesse.html

 $^{^{8}\} Vedi:\ https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/innovation/invol.html$

⁹ Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201

Obbligo di annuncio dei posti vacanti

Le persone con statuto di protezione S hanno il medesimo accesso ai posti registrati presso l'URC di tutte le altre persone in cerca d'impiego registrate, dato che devono essere trattate alla stregua di lavoratori indigeni come previsto dall'articolo 21 capoverso 2 lettera e LStrl. Tutte le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento possono così beneficiare dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti (vantaggio informativo, gli URC trasmettono i dossier idonei).

I datori di lavoro sono sostenuti dagli URC nell'attività di reclutamento, indipendentemente dall'obbligo di annuncio dei posti vacanti. Inoltre possono anche cercare, contattare e impiegare personale in maniera autonoma tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento, www.job-room.ch. Se invece occupano posti lavoro vacanti soggetti all'obbligo di annuncio con persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento, questi posti non devono essere annunciati all'URC (ad eccezione dell'obbligo di annuncio previsto dall'art. 21a cpv. 5 LStrl). Ulteriori eccezioni relative all'obbligo di annunciare i posti vacanti (in aggiunta all'art. 21a cpv. 5 LStrl) sono indicate nell'articolo 53d OC.

Riconoscimento di titoli di studio

Nel contesto dell'integrazione nel mercato del lavoro, il riconoscimento dei titoli di studio svolge un ruolo importante. Per informazioni sul riconoscimento dei diplomi ucraini: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/aktuell/ukraine.html

Rimaniamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Per riscontri o eventuali domande potete scrivere a:

SECO (per domande sull'esecuzione del servizio pubblico di collocamento): mivr@seco.admin.ch

SEM (per domande sulla promozione dell'integrazione): integration@sem.admin.ch

Per saperne di più: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html

Cordiali saluti

Segreteria di Stato della migrazione Segreteria di Stato dell'economia

Cornelia Lüthy Oliver Schärli

Vicedirettrice Capo Mercato del lavoro / AD